



Repubblica italiana  
In nome del popolo italiano  
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA

III<sup>a</sup> sezione civile

Ha pronunciato la seguente

Sentenza ex art.281 sexies c.p.c.

Nella causa civile promosso da :

~~Comitato Organismo~~, attore, difeso dall'avv. ~~...~~;

contro

~~Comitato Organismo~~ spa, convenuta, difesa dall'avv.  
~~...~~

~~Comitato Organismo~~ spa, convenuta, difesa dall'avv.  
~~...~~;

~~Comitato Organismo~~, convenuto/intervenuto, difeso dall'avv.  
~~...~~;

~~Comitato Organismo~~, convenuto contumace

SENTENZA

CIVILE

N. 2226/12

Del 22.11.12

+

Depositata il 22 NOV, 2012

NRG 15553/02

CRON N. 4827/12

REP. N. 3410/12

Oggetto:

risarcimento

danni, danno non

patrimoniale,

incidente stradale

FATTO E DIRITTO

La dinamica può così ricostruirsi. Il ~~...~~ proviene dalla corsia di marcia, mentre il ~~...~~ (~~...~~ conducente) in quella di sorpasso, secondo le loro rispettive dichiarazioni alla p.g.. I due si sono urtati, come afferma alla pg ~~...~~. ~~...~~ non parla di urto, ma esso deve esserci stato, perché altrimenti non

By

si spiega come il [redacted] abbia potuto invadere la corsia di [redacted] e il guard rail divisorio al centro. Non è dato sapere – v. c.t.u. – in che punto e con che modalità sia avvenuto l'urto. E allora si applica l'art.2054, co.2 c.c. con pari responsabilità di entrambi. Da notare che la versione di [redacted], secondo cui lui fu toccato da [redacted], non ha trovato alcuna conferma probatoria, e quindi non vale a superare la presunzione di pari colpa. La colpa è stata rettamente affermata dal ctu, considerando che entrambi i veicoli andavano oltre il limite prudenziale di 80 km/h. Ma anzi la velocità doveva essere minore, in quanto vi era il pericolo rappresentato dai veicoli fermi, e considerato che il manto stradale era scivoloso per la presenza di ghiaccio. Il ctu ha accertato che con la visuale libera presente, una velocità di 80 km/h avrebbe consentito il tempestivo arresto. Se ciò non fu, evidentemente è perché essa era stata superata da parte di entrambi i conducenti. L'urto tra i due veicoli fu poi quello che innescò i successivi urti, in quanto fece perdere il controllo dei due mezzi: il [redacted] urtò la vettura dell'attore, mentre [redacted] urtò la persona (come dichiarato dallo stesso alla p.g., e confessato ex art.232 c.p.c. tramite la mancata comparizione). Il ctu esclude un doppio urto da parte di entrambi, come indicato in citazione dall'attore. E del resto, l'attore alla pg racconta di un suolo urto alla sua persona. È solo il teste [redacted], in

By

---

dichiarazioni alla pg., che parla di urto alla persona attorea da parte del ~~XXXXXX~~. Ma questa dichiarazione non è poi stata confermata in sede testimoniale, e quindi non può valere ad infirmare il quadro ricostruttivo del ctu.

Ebbene, di entrambi gli urti, alla vettura e alla persona, dovranno rispondere in solido i due conducenti, anziché partitamente l'uno per il ciascun urto. Ciò perché, come detto, la causa primigenia è lo scontro tra ~~XXXXXX~~ e ~~XXXX~~, cui hanno concorso entrambi ex art.2054, co.2 c.c..

Quanto alla domanda di ~~XXXX~~, che è intervenuto ex art.105 c.p.c., essa è ammissibile ex art.268 c.p.c., secondo la consolidata giurisprudenza, che ammette la formulazione di domande prima del limite ultimo rappresentato dall'udienza di precisazione delle conclusioni. Ma in realtà nemmeno è questione di art.268 c.p.c., in quanto ~~XXXX~~ era litisconsorte e destinatario di una notifica, quindi convenuto, che però non era stata eseguita regolarmente, come si evince dal verbale di causa; egli è intervenuto quando ancora il contraddittorio non era regolarmente costituito nei suoi confronti e quindi prima ancora che – nei suoi confronti – potesse parlarsi di prima udienza ex art.180 c.p.c. (quella del 10.11.05). Sul fatto che la auto ~~XXXX~~ abbia riportato danni non è questione, essendo evidente e pacifico, anche in assenza di prova. Così come, visto lo stato dei veicoli desumibile dalle foto, si può arrivare

Ag

già in via presuntiva ad affermare la necessità di un soccorso stradale, essendo l'auto non rimovibile, con pagamento della relativa spesa. Gli importi sono documentati in €6748 per riparazioni (preventivo confermato dal teste) e €321,75 per soccorso stradale. Il totale alla data del sinistro è quindi di €7.069,75, di cui [redacted] sopporta per metà il peso ex art.2054, co.2 c.c., e quindi rimangono €3534,87, oltre interessi legali dal 26.12.00 a copertura di danno da ritardo e svalutazione istat, posto che da quella data ad oggi il principale strumento d'investimento (bot) al netto di imposte e commissioni bancarie, non ha mai significativamente superato, al lordo dell'inflazione, il saggio legale d'interesse. La condanna è in solido per [redacted] e la [redacted] assicurazioni.

Sui danni attorei. Il quale non ha alcuna colpa, in quanto era quasi a bordo strada. Non è dato sapere se la sua vettura avesse i lampeggianti accesi, ma il dato è causalmente irrilevante, in quanto dalla ctu emerge la piena visibilità della situazione anche in mancanza di lampeggianti accesi, e la evitabilità tenendo la velocità di 80 km/h. L'impatto poi è avvenuto, come emerge dalle dichiarazioni alla pg di [redacted] e [redacted], appena dopo che questi e l'attore erano scesi dalle loro auto, sicchè nemmeno vi fu il tempo per l'attore di mettersi in posizione di sicurezza, al di fuori della carreggiata transitabile.

By

---

Venendo ai danni, il danno per ITT per 10giorni – si seguono le tabelle milanesi, che inglobano in un'unica voce il pregiudizio biologico, esistenziale e c.d. morale – è pari a €1000 (€100 al giorno x 10)<sup>1</sup>; per ITP al 75% per 15 giorni €1125 (75x15); per ITP al 50% per 15 giorni €750 (50 x 15); per itp al 25% per 30 giorni €750 (25x30).

Per ip al 10% si hanno €22472, considerato che all'epoca del fatto l'attrice aveva 28 anni. Il totale è di €26097, all'attualità. La somma, svalutata alla data del sinistro dà €20261,47 (indice di svalutazione istat alla data del 26.12.00, pari a 1,288), e vi si aggiungono voci liquidate ai valori dell'epoca: le spese mediche per 5547,27, il danno auto per €4690,31+15256,86 (doc.11 e 12), il danno per sosta nel deposito, pari a L.17.000/€8,77; il danno da perdita di sci, che risulta confermato testimonialmente, pari a €500 (importo congruo in citazione), per perdita di orologio sector, anch'esso provato testimonialmente, stimato equitativamente in €500. Gli altri danni a cose non sono dimostrati, non essendo dimostrato che erano in auto e siano stati danneggiati. Poi c'è il danno per soggiorno mancato, essendo evidente che durante la ITT per 10 giorni non si poté usufruire del soggiorno che aveva coincidenza temporale (26.12-2/1 come da doc.21) proprio con la ITT. L'importo pagato (doc.96) è di

---

<sup>1</sup> Considerato che la ip è non del tutto modesta: range della temporanea -- fino a 136 euro, da 91 ..

€1496, mentre non si reputa di dover aggiungervi danno non patrimoniale a tale titolo, in quanto ai sensi di Cass.s.u.26972/08 la privazione di pochi giorni di vacanza non ha gravità sufficiente per assurgere a lesione di un diritto inviolabile.

Il totale è di €48260,68, oltre interessi legali dal 26.12.00 a copertura di danno da ritardo e svalutazione istat, posto che da quella data ad oggi il principale strumento d'investimento (bot) al netto di imposte e commissioni bancarie, non ha mai significativamente superato, al lordo dell'inflazione, il saggio legale d'interesse.

Poi vi è il danno futuro – su cui quindi non si computa né svalutazione né danno da ritardo, essendo liquidato già all'attualità – per spese mediche future pari a €9000, e per danno da incapacità specifica, affermata dal ctu laddove parla di maggior usura che emergerà nel futuro, dovuto alla lesione all'occhio, trattandosi di attività di autotrasportatore, che implica uso intenso della vista. Dovendosi procedere equitativamente, si considera che il 10% è 1% oltre il 9%, soglia al di sotto della quale l'incapacità specifica non si presume. Se si stima un 1% di ip, considerato che l'attore aveva 28 anni al tempo del fatto e che l'usura si sentirà solo in futuro, e quindi presuntivamente per 15 anni lavorativi (dai 50 ai 65 anni di pensionamento), si può stimare un 1% pari a

18y

240€ annuali (retribuzione annuale stimabile a quel tempo futuro di 24.000€) per 15 anni, ovvero €3600. Il totale del danno futuro è di €12600, abbassato a €12000 in via equitativa, siccome occorre compensare il vantaggio di ottenere subito la disponibilità (lucrando interessi) di somme che invece sarebbero maturate solo in futuro.

Vista la domanda di manleva di ~~Genzani~~ ~~assicurazioni~~, va detto che nei rapporti interni tra i danneggiati (~~Genzani~~ e ~~Dirotto~~), l'art.2054, co.2 c.c. porta a un concorso di colpe paritario, sì che ~~Genzani~~ ha diritto al rimborso da ~~Genzani~~ del 50% di quanto pagherà all'attore.

Le spese seguono la soccombenza dei convenuti verso l'attore, mentre per il ~~Genzani~~, ~~Dirotto~~ e la ~~Genzani~~ devono solo metà delle spese liquidate in dispositivo, stante il concorso di colpa di ~~Genzani~~.

p.q.m.


condanna in solido i convenuti a pagare all'attore 48.260,68, oltre interessi legali dal 26.12.00, e ulteriori €12000, oltre alle spese delle due ctu, alle spese di ctp, e alle spese di lite liquidate in €33,06+23,66+41,19 per spese esenti, €7000 per compensi, oltre iva e cpa; condanna in solido ~~Genzani~~ e la ~~Genzani~~ assicurazioni a pagare a ~~Genzani~~ €3534,87, oltre interessi legali dal 26.12.00, oltre alle spese di lite, liquidate previa compensazione per ½, in €2000 per compensi, oltre iva

Asj

e cpa; dichiara il concorso di responsabilità di ~~\_\_\_\_\_~~ e ~~\_\_\_\_\_~~  
al 50% ciascuno, con diritto di ~~\_\_\_\_\_~~ spa al rimborso in  
solido da ~~\_\_\_\_\_~~ e da ~~\_\_\_\_\_~~ ass.ni spa del 50% delle somme  
che andrà a pagare all'attore in forza del dispositivo presente.  
bologna, letto all'udienza del 22.11.12

il giudice

Alessandro Gnani



Depositato in Cancelleria:  
il 22 NOV. 2012



Il Funzionario Giudiziario  
Raffaella Negozio